

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 8885
DELIBERAZIONE N. 12 in data: 20.07.2012 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI

L'anno **duemiladodici** addi **venti** del mese di **luglio** alle ore **18,43** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - MARINO GIULIO	P
2 - PISAPIA SILVIA	P	11 - PINTO PIETRO	P
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - GIORDANO GIOVANNI	P
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - D'AIUTO DANIELE	P
5 - DI FEO BIAGIO	P	14 - MORINELLI FABIO MARIA	P
6 - CAPUTO ANTONIO	P	15 - LISTA LUIGI	P
7 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	16 - PINTO GIUSEPPE	P
8 - BRONZO FILIPPO	P	17 - LA PORTA GIOVANNI	P
9 - GENTILE ANTONIO	P		

Totale presenti 17

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico GIORDANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 191 del 09.07.2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Visto l'art. 12 della legge n.127/2007 (c.d. Bassanini bis), ai sensi del quale i Comuni possono procedere alle alienazioni del loro patrimonio immobiliare, anche in deroga alle norme della legge n.783/1908 ed al regolamento approvato con R. D. n.454/1909 ed alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, assicurando criteri di trasparenza ed adeguata pubblicità, da definire con apposito regolamento;

Preso atto, inoltre, che il quarto comma, del citato art. 12, prescrive che in assenza di regolamento i Comuni non possono procedere alle alienazioni (in deroga) di cui al punto precedente;

Riconosciuto che la disciplina suddetta costituisce un indubbio strumento di accelerazione delle procedure di dismissione dei beni immobili di proprietà degli enti locali, ed in particolare di quelli riconosciuti improduttivi o i cui costi di gestione siano antieconomici;

Considerato che la disposizione in commento si inserisce in un contesto normativo quale l'art. 3, comma 99, della legge n.662/1996 e l'art. 14, comma 12, della legge n.449/1997, che dettano disposizioni di semplificazione delle alienazioni dei beni di proprietà dello Stato, suffragando l'intenzione del legislatore di dare un impulso aziendalistico alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico;

Richiamata a tal riguardo anche la recentissima normativa in tema di federalismo demaniale, approvata dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2010 ;

Visto lo schema di regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali, che si compone di n.19 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 12, della Legge 15/5/1997 n. 127, il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali, appartenenti al patrimonio del Comune di Casal Velino , che si compone di n. 19 articoli e si allega sub. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire che dall'entrata in vigore del citato regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune, in contrasto con la disciplina succitata, ed in particolare quelle contenute nel vigente regolamento dei contratti e nel vigente regolamento di contabilità.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI

Art. 1 (principi generali)

- 1) Il vigente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 12, 2° comma della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" nonché della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nonché all'art. 58 del dl 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che prevede l'approvazione del piano delle alienazioni contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.
- 2) Il Comune di Casal Velino provvede alle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà, nel rispetto dell'ordinamento giuridico ed assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Art. 2 (ambiti di applicazione)

- 1) Il vigente Regolamento norma le alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale soggetti al regime del patrimonio disponibile.
- 2) Le alienazioni degli alloggi del Comune di Casal Velino, realizzati con i contributi regionali per l'edilizia abitativa, sono sottoposti ai vincoli specifici previsti dalle relative norme regionali.
- 3) L'alienazione dei beni immobili pervenuti al Comune da lasciti testamentari, da conferimenti o donazioni modali dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni testamentarie o dai vincoli modali nella misura in cui tali vincoli e disposizioni sono compatibili con il regime giuridico vigente.

Art. 3 (competenza in merito agli atti di alienazione del patrimonio)

- 1) I beni immobili da alienare sono individuati dal Consiglio Comunale singolarmente o mediante l'approvazione di Piani di Alienazione.
- 2) La deliberazione consigliare di individuazione dei beni immobili da alienare dovrà contenere:
 - gli estremi catastali (foglio, particella, subalterno) al N.C.T. e N.C.E.U.;
 - l'individuazione sulle mappe del N.C.T.;
 - le planimetrie del N.C.E.U. nel caso di edifici;
 - la consistenza ed il valore catastale.
- 3) Le procedure di vendita dei beni, individuati dal Consiglio Comunale ai sensi del 1° comma del presente articolo, sono definite con provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente nel rispetto delle norme previste nel vigente Regolamento.

Art. 4 (atti di alienazione dei beni immobili)

- 1) Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 127/1997 e dell'art. 4, commi 2°, 3° e 15° della Legge n. 488/1999, i beni immobili disponibili ed i diritti reali di godimento del Comune di Casal Velino sono alienabili in deroga alle norme di contabilità dello Stato.
- 2) Le procedure di alienazione dei beni immobili del Comune di Casal Velino, meglio individuate agli articoli 8, 9 e 10 del vigente Regolamento, sono le seguenti:
 - asta pubblica;
 - trattativa privata diretta.
- 3) La procedura di vendita è determinata dal Responsabile del procedimento in conformità alle norme del vigente Regolamento.
- 4) Ai sensi dell'art. 4, 3° comma della Legge n. 488/1999 il Comune di Casal Velino, in qualità di alienante, è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o ai diritti reali di godimento dei beni e alla regolarità urbanistica e fiscale, producendo apposita

dichiarazione in cui il Funzionario preposto alla tenuta dei libri di inventario del patrimonio immobiliare attesta la titolarità del diritto e la regolarità urbanistica e fiscale.

5) Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini dell'art. 3, 100° comma, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, come stabilito dall'art. 4, 5° comma, della Legge n. 488 /1999.

Art. 5 (criteri per l'individuazione dei beni da alienare)

1) I beni da porre in vendita sono quelli indicati dal Consiglio Comunale con propri provvedimenti, adottati ai sensi del 1° comma dell' art. 3 del vigente Regolamento, su proposta del Funzionario responsabile ed individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell'Ente sulla base delle seguenti valutazioni:

- beni a bassa redditività;
- beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi;
- beni facenti parte di immobili in proprietà pro-quota con altri soggetti pubblici o privati per i quali si valuti non sussistere l'interesse al mantenimento della comproprietà ovvero l'acquisto della proprietà intera;
- beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi;
- aree per le quali non sussiste l'interesse del Comune al mantenimento in proprietà in quanto non destinate a fini istituzionali a norma delle previsioni urbanistiche;
- beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione di immobili destinati a conseguire le finalità dell'Ente individuati nell'ambito di piani organici di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune.

Art. 6 (determinazione del valore dei beni immobili da alienare)

1) Il valore dei beni immobili e dei diritti reali di godimento oggetto del vigente Regolamento è determinato mediante perizia estimativa con riferimento ai valori di mercato per i beni di ^v caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

2) La perizia estimativa può essere effettuata da un tecnico del Comune o da un professionista esterno di fiducia, scelto dal Dirigente stesso anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato. In tal caso la perizia di stima dovrà essere resa in forma giurata. I professionisti incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con l'incarico ricevuto.

3) La perizia estimativa dovrà espressamente contenere:

- i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato potenzialmente interessato all'acquisizione.

4) Il valore individuato mediante la perizia di cui al comma precedente, maggiorato delle spese tecniche relative alla perizia stessa ed alle eventuali spese per adempimenti catastali, (frazionamenti, accatastamenti, aggiornamenti, ecc.) costituirà il prezzo da assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione.

5) Le permutate sono formate sulla base di perizia di stima comparativa.

Art. 7 (prelazione volontaria)

1) Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle norme in materia il Comune di Casal Velino riconosce il diritto di prelazione nei casi indicati nei commi seguenti.

2) E' riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dall'esperimento della gara o della trattativa, ai locatari, conduttori e/o occupanti dei beni immobili posti in alienazione, a condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione.

3) Il Comune comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo di raccomandata A.R., il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. L'esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.

Art. 8 (asta pubblica)

1) Si procede alla vendita dei beni mediante asta pubblica qualora il prezzo base degli stessi, determinato come indicato al 4° comma del precedente art. 6, sia superiore a euro 154.049,00.

2) Il Funzionario responsabile del procedimento è tenuto a pubblicare, con le modalità del successivo art. 12, un avviso di vendita nel quale devono essere indicate le condizioni e le procedure previste per l'alienazione.

3) L'asta pubblica deve essere esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base.

4) I partecipanti all'incanto non possono essere ammessi se non provano di avere depositato, prima della presentazione dell'offerta, una cauzione pari al 10% del prezzo base a garanzia dell'offerta stessa. I depositi cauzionali degli offerenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno restituiti senza alcun interesse, non oltre 45 giorni dalla assunzione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione della gara.

5) Nell'ipotesi in cui il primo esperimento d'asta risulti infruttuoso si procederà a nuova gara ammettendo offerte anche in ribasso, rispetto al prezzo base determinato come indicato al 4° comma del precedente art. 6. In tal caso la massima percentuale al ribasso non potrà essere superiore al 20% del prezzo suddetto.

6) Il Funzionario responsabile dispone direttamente, con proprio provvedimento, l'aggiudicazione della alienazione. Solo in caso di aggiudicazione in ribasso rispetto al prezzo base, prima della aggiudicazione procederà a sottoporre gli esiti della procedura alla Giunta Comunale, per l'approvazione.

7) In caso di offerte in rialzo si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Nell'ipotesi di offerte in ribasso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'alienazione.

8) In caso di offerte pari si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e, nel caso di conferma delle offerte, ad estrazione a sorte.

Art. 9 (trattativa privata diretta)

1) La trattativa privata diretta è ammessa quando:

- l'alienazione riguarda fondi interclusi o parzialmente interclusi, a favore dei proprietari dei fondi confinanti, il cui prezzo base sia inferiore a Euro 154.049,00 e la cui utilità, quali beni a sé stanti, sia ridotta a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione;
- l'alienazione riguarda immobili il cui prezzo base sia inferiore a Euro 35.000,00, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel provvedimento di attuazione della procedura di vendita;

• a prescindere dal valore di mercato è ammessa trattativa privata diretta qualora la cessione riguardi:

- immobili destinati a residenza o all'attività lavorativa dei locatari//affittuari/conducenti e/o occupanti, qualora siano offerti in vendita agli stessi, a condizione che questi dimostrino di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione/affitto e di risiedere stabilmente nell'immobile o di utilizzarlo quale sede/oggetto della propria attività lavorativa;
- alienazione di quote di comproprietà a favore dei comproprietari;
- accertate circostanze eccezionali riconosciute nella deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 3 del vigente Regolamento;

- alienazioni a favore di Enti pubblici o soggetti di diritto pubblico per conseguire finalità di uso pubblico;
 - alienazioni a favore di Società nelle quali il Comune detiene la maggioranza del capitale, qualora i beni siano strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
 - in caso di transazione.
- 2) Il Funzionario responsabile del procedimento procede alla vendita del bene mediante trattativa privata diretta ad un prezzo non minore di quello base, determinato come indicato al 4° comma dell'art. 6 del vigente Regolamento, con le modalità che ritiene più idonee.
- 3) Qualora non risulti possibile aggiudicare il bene mediante trattativa privata diretta si procederà all'esperimento delle procedure previste all'art. 8 del vigente Regolamento.

Art. 10 (aggiudicazione e pagamento del prezzo)

- 1) In caso di aggiudicazione mediante gara, di cui agli artt. 8 e 9, il deposito cauzionale, versato dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta, sarà trattenuto quale caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo dovuto dallo stesso.
- 2) L'aggiudicatario, a prescindere dalle modalità di aggiudicazione previste nel vigente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione deve versare il prezzo di vendita ovvero, nell'ipotesi di aggiudicazione mediante asta pubblica o trattativa privata previa gara ufficiosa, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra per l'ammissione alla gara, pena la perdita del deposito.

Art. 11 (forme di pubblicità degli avvisi di vendita)

- 1) Nell'ipotesi di asta pubblica gli avvisi di vendita dei beni immobili vanno pubblicizzati con le seguenti modalità:
affissione albo pretorio on Line e sul sito Internet del Comune;
- 2) Tutte le forme di pubblicità devono avvenire almeno 20 giorni prima di quello fissato per la gara.

Art. 12 (procedure di gara)

- 1) Le gare di cui agli articoli 8 e 9 sono effettuate con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara e determinato ai sensi del 4° comma dell'art. 6.
- 2) I termini e le modalità di presentazione delle offerte saranno indicati nei relativi bandi d'asta.

Art.13 (offerte)

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti dell'Amministrazione consegue al provvedimento di aggiudicazione.

Art. 14 (stipulazione del contratto)

- 1) La vendita è perfezionata con il contratto, con le forme e modalità previste dal Codice Civile.
- 2) Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali di diritti reali anche parziali a favore di terzi.
- 3) La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del contratto di vendita.
- 4) Il contratto può essere rogato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 17, 68° comma, lett. b) della Legge 127/97. In questo caso l'acquirente è tenuto a versare al Segretario comunale gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e i diritti di cui all'allegato d) della legge 604/62 prima della stipulazione del contratto.

5) In ogni caso la vendita è stipulata a corpo e non a misura e nello stato di fatto in cui si trova il bene, con le relative accessioni e pertinenze.

Art. 15 (rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel vigente Regolamento si applicano le normative in vigore in materia di alienazione ed acquisizione di beni immobili per Enti Pubblici ed il Regolamento Comunale dei Contratti.

Art. 16 (Beni Mobili Alienabili)

Il presente articolo ed i seguenti si applicano a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati.

Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano

destinati, hanno ancora un valore di mercato.

Vengono considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.

Art. 17 (Alienazione dei beni mobili inadeguati)

Il responsabile del competente servizio, allorché parte dei beni assegnati diventino inadeguati o inservibili, con determinazione accerta lo stato di fatto, determina il valore residuo con adeguata motivazione e provvede all'alienazione dei beni inadeguati come segue:

a) per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia pari o superiore ad € 25.000,00 sarà disposta con il sistema generale dell'asta pubblica, secondo le modalità previste per l'alienazione dei beni immobili descritte negli artt. 9 e 10.

b) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia inferiore ad € 24.999,99 si procederà all'alienazione - mediante trattativa privata, secondo le modalità previste per l'alienazione dei beni immobili descritte negli articoli 11 e 15.

In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.

Dalle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del responsabile del servizio, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione.

Art. 18 – (Donazione, rottamazione, distruzione dei beni)

Nel caso di esito negativo della procedura di alienazione di cui al precedente art. 17 lettera b) i beni e le apparecchiature stesse insieme con i beni inservibili, sono assegnati dal Responsabile del servizio in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, con priorità a quelle con sede nel territorio comunale, che ne abbiano fatto richiesta, secondo le seguenti priorità:

- a) istituzioni scolastiche pubbliche e private;
- b) associazioni di volontariato, c) enti morali,
- d) cooperative sociali operanti nel settore del volontariato e) associazioni sportive dilettantistiche,
- f) associazioni culturali,
- g) associazioni combattentistiche e d'arma.

I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi del precedente comma, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

Dalle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante determinazione da parte del responsabile del servizio.

Art. 19 (disposizioni transitorie)

Le norme del vigente Regolamento si applicano alle procedure di alienazione e di disposizione dei beni immobili di proprietà del Comune in corso alla data di approvazione del vigente Regolamento limitatamente ai provvedimenti ancora da adottare e facendo salvi quelli già adottati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato

UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di :

SINDACO RAG GIORDANO DOMENICO : Introduce l'argomento all'ordine del giorno delegando per la trattazione in dettaglio del medesimo il consigliere avvocato Pisapia Silvia-
CONSIGLIERE PISAPIA SILVIA: Si sofferma diffusamente nell'analisi di dettaglio del regolamento proposto per l'approvazione da parte del civico consesso evidenziando che il medesimo, adottato è adottato in attuazione dell'art. 12, 2° comma della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" nonché della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nonché all'art. 58 del dl 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che prevede l'approvazione del piano delle alienazioni contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, consentirà al Comune di Casal Velino di provvedere alle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà, nel rispetto dell'ordinamento giuridico ed assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

CONSIGLIERE D'AIUTO DANIELE: Interviene nel dibattito consiliare evidenziando la propria contrarietà alla approvazione del regolamento in esame e rilascia a proposito dichiarazione di voto del seguente tenore : " Il ricorso alla trattativa privata comporta la violazione dell'articolo 12 del Regolamento di contabilità dello Stato perché tutti i criteri di scelta del contraente devono essere sottoposti alle regole relative alla evidenza . Dunque risulta violato l'articolo 41 del R.D. 827/1924 che stabilisce che si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1° quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2° per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3° quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4° quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5° quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6° e in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli art. da 37 a 40 del presente regolamento.

Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso -

Ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico 383/1934 le norme dettate in materia dalla legge di contabilità dello Stato si applicano anche agli Enti Locali . Si aggiunga che in base all'articolo 12, comma 2°, della legge 127/1997 i Comuni e le Province possono procedere alla alienazione in ogni caso fermo restando i principi dell'ordinamento giuridico contabile . A tal fine sono assicurati anche dal Regolamento Comunale criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto .

Pertanto, alla luce di quanto appena evidenziato il Regolamento proposto è assolutamente viziato da nullità per essere contrario a norme imperative ed inderogabili . Da ciò deriva la nostra

dichiarazione di voto contrario alla proposta di approvazione del citato Regolamento con ciò preannunciando anche nel caso si sua malaugurata approvazione stringenti controlli in ogni sede relativamente alla sua attuazione per singoli affari “

CONSIGLIERE BRONZO FILIPPO : Interviene nel pubblico dibattito al fine di rilasciare dichiarazione di voto relativa al tema in discussione e , in proposito, procede alla lettura di testo rivolto al Sindaco del Comune di Casal Velino e al Consiglio Comunale ad Oggetto “Dichiarazione di voto e restituzione delega” – del seguente tenore : “ Con estremo rammarico devo purtroppo constatare la mancanza di rispetto del mio ruolo e della mia funzione di consigliere comunale, eletto nelle file della maggioranza amministrativa , nonché delegato dal Sindaco con provvedimento del 09.04.2010 prot. 4037-

Infatti il Sindaco dall’inizio avrebbe inteso darmi una delega soltanto fittizia , svuotata di effettivi poteri , dal momento che non ha ritenuto di rendermi partecipe di scelte strutturali importanti come quella della Piazza Marconi della mia Frazione Marina , oppure come le altre scelte che pure hanno riguardato l’arredo urbano ed il verde pubblico, senza parlare poi delle recenti pianificazioni di lottizzazioni, in punti particolarmente degni di ben altra tutela urbanistica e paesaggistica.

Addirittura poi la degenerazione di un arroccamento ed accentramento in pochissime mani di poteri decisionali amministrativo-politici, mi ha di fatto emarginato , fino al punto che il Sindaco ritiene di non dovermi invitare a riunioni e preconsigli comunali.

Eppure sono l’unico rappresentante eletto di maggioranza della frazione Marina , sulla quale si concentrano le maggiori necessità e problematiche.

La mancanza di dialogo è stata notata anche dalla popolazione locale che ha dovuto subire le scelte radicali imposte dall’alto.

Vengo anche alle odierne proposte tutte univoche nella medesima direzione politica : espropriare i Consiglieri Comunali del loro diritto di partecipazione consapevole e aggravare sempre maggiori per i cittadini (vedi , a titolo esemplificativo e non esaustivo , la possibilità di trattativa privata per la vendita di beni comunali , l’indebito incasso di somme TARSU afferenti alla quota provinciale , l’aumento dell’IMU anche sull’abitazione principale oltre che sulle altre abitazioni , l’aumento della pressione fiscale , le eccessive spese per la politica ed altro)

Tutto questo ha fatto maturare in me la scelta di dover dare maggiore sostegno ai miei concittadini , alla mia frazione , prendendo le distanze dal comportamento del Sindaco , pur rimanendo sempre un consigliere di maggioranza eletto, nel dovuto rispetto agli elettori.

Pertanto rimetto la “delega” del sindaco prot. 4037- allegata e dichiaro il mio voto contrario sugli argomenti proposti all’ordine del giorno.

Casal Velino, 20.07.2012 “

Al termine della lettura procede al deposito nelle mani del Segretario Comunale della nota di cui sopra nonché di allegato documento in originale prot. 4037- del 09.04.2010

SINDACO RAG. GIORDANO DOMENICO: Replica all’intervento del Consigliere Bronzo Filippo sottolineando che l’unico ad aver ricevuto una mancanza di rispetto è, per le dichiarazioni sentite in aula, il Sindaco.

Ringrazia in ogni modo il Consigliere Bronzo Filippo per il lavoro sin qui svolto come Consigliere di maggioranza

CONSIGLIERE D’AIUTO DANIELE: Esprime il proprio personale apprezzamento nei confronti del Consigliere Bronzo Filippo che ha manifestato piena autonomia di giudizio .

A questo punto, con il seguente risultato della votazione :

VOTI FAVOREVOLI N° 11; VOTI CONTRARI N° 6 (CONSIGLIERI BRONZO FILIPPO - D’AIUTO DANIELE – LA PORTA GIOVANNI - LISTA LUIGI - MORINELLI FABIO MARIA – PINTO GIUSEPPE) essendo 17 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1)DI APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto, di approvare, ai sensi dell'art. 12, della Legge 15/5/1997 n. 127, il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali, appartenenti al patrimonio del Comune di Casal Velino , che si compone di n. 19 articoli e si allega sub. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI STABILIRE CHE dall'entrata in vigore del citato regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune, in contrasto con la disciplina succitata, ed in particolare quelle contenute nel vigente regolamento dei contratti e nel vigente regolamento di contabilità.

DOPODICHÈ

CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA SEPARATA VOTAZIONE resa in forma palese dai n° 17 Consiglieri presenti e votanti

FAVOREVOLI N° 11

CONTRARI N° 6 (CONSIGLIERI D'AIUTO DANIELE – BRONZO FILIPPO - LA PORTA GIOVANNI - LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA- PINTO GIUSEPPE)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto Legislativo n° 267/2000

Al termine della discussione del presente provvedimento il Sindaco ringrazia il Dr. Pepe Vincenzo da poco entrato in aula per il lavoro fin qui svolto quale Revisore del conto del Comune di Casal Velino

DOTT. FILIPPO BRONZO

CASAL VELINO MARINA-SA

- AL SINDACO DEL COMUNE DI CASAL VELINO
- AI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOTO E RESTITUZIONE DELEGA

CON ESTREMO RAMMARICO, DEVO PURTROPPO CONSTATARE LA MANCANZA DI RISPETTO DEL MIO RUOLO E DELLA MIA FUNZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE, ELETTO NELLE FILA DELLA MAGGIORANZA AMMINISTRATIVA, NONCHE' DELEGATO DAL SINDACO CON PROVVEDIMENTO DEL 9.04.2010 PROT. 4037.

INFATTI IL SINDACO SIN DALL'INIZIO AVREBBE INTESO DARMÌ UNA DELEGA SOLTANTO FITTIZIA, SVUOTATA DI EFFETTIVI POTERI, DAL MOMENTO CHE NON HA RITENUTO DI RENDERMI PARTECIPE DI SCELTE STRUTTURALI IMPORTANTI COME QUELLA DELLA PIAZZA MARCONI DELLA MIA FRAZIONE MARINA, OPPURE COME LE ALTRE SCELTE CHE PURE HANNO RIGUARDATO L'ARREDO URBANO ED IL VERDE PUBBLICO, SENZA PARLARE POI DELLE RECENTI PIANIFICAZIONI DI LOTTIZZAZIONI, IN PUNTI PARTICOLARMENTE DEGNI DI BEN ALTRA TUTELA URBANISTICA E PAESAGGISTICA.

ADDIRITTURA POI LA DEGENERAZIONE DI UN ARROCCAMENTO ED ACCENTRAMENTO IN POCHISSIME MANI DEI POTERI DECISIONALI AMMINISTRATIVO-POLITICI, MI HA DI FATTO EMARGINATO, FINO AL PUNTO CHE IL SINDACO RITIENE DI NON DOVERMI INVITARE A RIUNIONI E PRECONSIGLI COMUNALI.

EPPURE SONO L'UNICO RAPPRESENTANTE ELETTO DI MAGGIORANZA DELLA FRAZIONE MARINA, SULLA QUALE SI CONCENTRANO LE MAGGIORI NECESSITA' E PROBLEMATICHE.

LA MANCANZA DI DIALOGO E' STATA NOTATA ANCHE DALLA POPOLAZIONE LOCALE CHE HA DOVUTO SUBIRE LE SCELTE RADICALI IMPOSTE DALL'ALTO.

VENGO ANCHE ALLE ODIERNE PROPOSTE, TUTTE UNIVOCHE NELLA MEDESIMA DIREZIONE POLITICA: ESPROPRIARE I CONSIGLIERI COMUNALI DEL LORO DIRITTO DI PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E AGGRAVI SEMPRE MAGGIORI PER I CITTADINI (VEDI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA POSSIBILITA' DI TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI BENI COMUNALI, L'INDEBITO INCASSO DI SOMME TARSU AFFERENTI ALLA QUOTA PROVINCIALE, L'AUMENTO DELL'IMU ANCHE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE OLTRE CHE SULLE ALTRE ABITAZIONI, L'AUMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE, LE ECCESSIVE SPESE PER LA POLITICA, ED ALTRO).

TUTTO QUESTO HA FATTO MATURARE IN ME LA SCELTA DI DOVER DARE MAGGIORE SOSTEGNO AI MIEI CONCITTADINI, ALLA MIA FRAZIONE, PRENDENDO LE DISTANZE DAL COMPORTAMENTO DEL SINDACO, PUR RIMANENDO SEMPRE UN CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA ELETTO, NEL DOVUTO RISPETTO AGLI ELETTORI.

PERTANTO RIMETTO LA " DELEGA " DEL SINDACO DEL 09.04.2010 PROT. 4037 ALLEGATA E DICHIARO IL MIO VOTO CONTRARIO SUGLI ARGOMENTI PROPOSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

CASAL VELINO, 20.07.2012

IL CONSIGLIERE COMUNALE
DOTT. FILIPPO BRONZO





il Sindaco

Prot. n. 4037

IL SINDACO

VISTO il verbale in data 31.03.2010 dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla proclamazione degli eletti nelle consultazioni elettorali svoltesi il 28 e 29 marzo 2010;

VISTO l'art.26 – punto 5 – lett. d) del vigente Statuto comunale che dispone che “il Sindaco può attribuire delega ai singoli consiglieri comunali al fine di sovrintendere a specifici settori o ambiti amministrativi”;

CONSIDERATA l'opportunità di delegare al consigliere comunale sig. Bronzo Filippo alcune funzioni al fine di snellire l'attività amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

D E L E G A

Al consigliere comunale sig. BRONZO Filippo, nato a Salerno (SA) il 7.06.1977, le funzioni concernenti i servizi relativi a:

ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Dalla Sede Municipale, li 09.04.2010

per accettazione



IL SINDACO
Domenico GIORDANO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
rag. Domenico GIORDANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
avv. Silvia Pisapia


IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano



Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 30-07-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Anna Caruso



Si certifica che la suesata deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 30-07-2012 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....III..... UFFICIOLL.PP.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....